

CIRCOLARE N. 30  
31 OTTOBRE 2011

---

## **L'addizionale erariale della tassa automobilistica: la scadenza del 10 novembre prossimo**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Tra le novità dell'art. 23 comma 21 del D.L. n. 98/2011, cd. "manovra correttiva" (si veda la circolare di Studio n. 29 del 2011 disponibile nella sezione "iscritti" del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com)) è prevista una addizionale erariale della tassa automobilistica.

Infatti, **a decorrere dall'anno 2011**, per le **autovetture** e per gli **autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose** è dovuta una **addizionale erariale** della tassa automobilistica, **pari a €10 per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 225 kW**.

Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, devono essere pagati 150 euro (240kW – 225kW = 15kW x 10 euro).

Con il **D.M. 7 ottobre 2011** (il cui testo è disponibile di seguito alla presente) sono state dettate le disposizioni attuative, mentre con la **R.M. n. 101/E del 20 ottobre 2011** (il cui testo è disponibile di seguito alla presente) sono stati istituiti i codici tributo per i versamenti e previste le modalità di compilazione del modello F24.

L'imposta in questione si configura come una addizionale erariale che viene applicata su autoveicoli e autovetture per il trasporto promiscuo di persone e cose, che subiscono così una tassazione pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. Un importo, quindi, che aumenta in misura proporzionale all'aumento della potenza del veicolo.

**Sono tenuti al pagamento** dell'addizionale **coloro che alla data del 6 luglio 2011**, data in cui è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011, **risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria**, di autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt.

Solo **per l'anno in corso, il 2011, l'imposta deve essere pagata** entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.M. 7 ottobre 2011, **quindi entro il 10 novembre prossimo**.

Dal 2012 in poi invece, il pagamento dell'addizionale potrà essere effettuato all'atto stesso del versamento della tassa automobilistica, sempre mediante il modello F24.

In caso di prima immatricolazione, l'addizionale va pagata in misura integrale.

Per quanto riguarda il versamento che deve essere effettuato mediante modello F24, la R.M. n. 101/E/2011 ha fornito le seguenti istruzioni:

- nella sezione **"contribuente"** vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale
- nella sezione **"erario ed altro"**, in corrispondenza degli *"importi a debito versati"*:
  - il campo *"tipo"* è valorizzato con la lettera **"A"**
  - il campo *"elementi identificativi"* è valorizzato con la targa del veicolo
  - il campo *"codice"* è valorizzato con il codice tributo (**3364** per l'addizionale, **3365** per l'eventuale sanzione in caso di ravvedimento, **3366** per gli eventuali interessi in caso di ravvedimento)
  - il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel formato **"AAAA"** (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).

## **Decreto del 7 ottobre 2011 - Min. Economia e Finanze**

Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11 ottobre 2011*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento

### **Articolo 2**

Art. 2 Modalita' e termini di pagamento anno 2011

### **Articolo 3**

Art. 3 Termini di pagamento anno 2012 e successivi

### **Articolo 4**

Art. 4 Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento

### **Articolo 5**

Art. 5 Istituzione del codice tributo

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE FINANZE  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
d'intesa con  
IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il **decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il **comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto**, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e' stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare il provvedimento attuativo previsto dal **citato art. 23**, con il quale sono individuati modalita' e termini per il pagamento di detta addizionale, anche diverse da quelle attualmente utilizzate per il versamento delle tasse automobilistiche regionali, che garantiscano la destinazione delle somme al bilancio dello Stato;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** -

Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'**art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**.

2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del **decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'**art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953**, convertito dalla **legge 28 febbraio 1983, n. 53**, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente.

3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il **decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462**, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'**art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953**, convertito dalla **legge 28 febbraio 1983, n. 53**, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.

4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'**art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462**.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** -

Art. 2 Modalita' e termini di pagamento anno 2011

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo [art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 3 -**

Art. 3 Termini di pagamento anno 2012 e successivi

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 4 -**

Art. 4 Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle modalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il versamento della tassa automobilistica.

2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalita' di pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento dell'addizionale e' comunque effettuato con le modalita' previste all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 5 -**

Art. 5 Istituzione del codice tributo

*In vigore dal 11 ottobre 2011*

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica con le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

---

Roma, 20 ottobre 2011

**OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

L’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce un’ addizionale erariale alla tassa automobilistica.

In particolare, il comma 21 dell’articolo 23 del citato decreto legge, prevede che *“A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. ... In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato”*.

In attuazione del suddetto disposto normativo, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, emanato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Al riguardo, l’articolo 2 del citato decreto del 7 ottobre 2011, prevede che *“1. Per l’anno 2011 l’addizionale di cui all’art. 1 e’ corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il versamento dell’addizionale e’ effettuato esclusivamente con le modalita’ previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

Il successivo articolo 3 dispone che *“Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”*.

Per consentire il versamento, tramite il modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”*, dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3364”** denominato **“Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”**;
- **“3365”** denominato **“Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”**;
- **“3366”** denominato **“Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”**

In sede di compilazione del modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* sono indicati:

- nella **sezione “CONTRIBUENTE”** i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella **sezione “ERARIO ED ALTRO”** in corrispondenza degli *“importi a debito versati”*:
  - il campo *“tipo”* è valorizzato con la lettera *“A”*;
  - il campo *“elementi identificativi”* è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
  - il campo *“codice”* è valorizzato con il codice tributo;
  - il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (*esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011*).

IL DIRETTORE CENTRALE